

rante la discussione di tale articolo e sulle spiegazioni che di esso sono date nella relazione presentata al Senato, del Regno.

L'Istituto Nazionale per effetto dell'Art° 28 sopra ricordato è obbligato ad accettare la cessione dei portafogli da parte delle imprese assicurazioni, operanti nel Regno al 31 dicembre 1911. Le imprese cedenti saranno accreditate di tutto il costo dei contratti di assicurazione, che non fosse stato ancora ammortizzato per la insufficiente durata dei contratti stessi. Anzi, a rendere più agevole la cessione dei portafogli ed a ovviare al probabile inconveniente di una rapida liquidazione delle attività delle imprese assicuratrici, è stato anche temperato l'obbligo del versamento delle riserve matematiche, ammettendosi che l'Istituto debba accettare la cessione dei portafogli anche quando il versamento delle riserve sia assicurato da valide garanzie. ~~In tal guisa le imprese di assicurazioni sia che intendono giovare della autorizzazione a continuare di affari durante la fase transitoria sia che intendano provvedere immediatamente alla cessione dei loro portafogli all'Istituto Nazionale riusciranno sempre a realizzare integralmente tutti gli utili che esse avevano acquisiti al loro~~